



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

ORDINANZA N. 2 DEL 7 MAGGIO 2010

Oggetto: **Disciplina della circolazione veicolare sulle strade dell'Isola dell'Asinara, Comune di Porto Torres. Modifica parziale delle prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 1 del 23 marzo 2010.**

Il Direttore Esecutivo

VISTO il nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed in particolare, l'art. 5, comma 3, l'art. 6, comma 4 lett. b);

VISTO il regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

CONSIDERATO che l'unica strada pavimentata presente sull'isola dell'Asinara è quella che collega le località di "Fornelli" con "Cala Reale" e "Cala d'Oliva";

ACCERTATO che trattasi di una strada realizzata con un massetto in calcestruzzo avente spessore medio di circa 20 cm, rinforzata con doppia rete elettrosaldata;

ACCERTATO che la strada in parola si snoda, tra le località anzidette, per complessivi 24 Km circa, assumendo lungo il suo percorso una larghezza variabile tra un minimo di metri 4,00 ed un massimo di metri 6,00;

CONSTATATO che per la sua conformazione, il tracciato di tale strada è assimilabile solo in alcuni tratti a una strada locale extraurbana di tipo F, in quanto detta tipologia prevede standard geometrici superiori a quelli posseduti dalla quasi totalità della carreggiata di cui trattasi;

ACCERTATO che il tracciato presenta curve con raggio molto ridotto, senza banchina laterale e con muretti di protezione che rendono difficile il transito dei veicoli aventi lunghezza superiore agli 8 metri;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

ORDINANZA N. 2
DEL 7 MAGGIO 2010

- ACCERTATO** che il tracciato presenta in alcuni tratti cedimenti strutturali con conseguente pericolo di cedimento della carreggiata sotto il peso di veicoli aventi elevata massa complessiva a pieno carico;
- ACCERTATO** altresì che, in alcuni tratti, il tracciato presenta danneggiamenti dei muretti di protezione della carreggiata, con conseguente pericolo per i veicoli circolanti;
- VISTA** l'ordinanza n. 1 del 23 marzo 2010 adottata dal Direttore esecutivo dell'Agenzia Conservatoria delle Coste, recante "Disciplina della circolazione veicolare sulle strade dell'Isola dell'Asinara, Comune di Porto Torres";
- RITENUTO** di dover modificare parzialmente il contenuto della sopra citata ordinanza alla luce di nuovi accertamenti compiuti sull'infrastruttura stradale;
- RAVVISATA** la necessità di confermare la prescrizione del limite alla circolazione di veicoli aventi lunghezza superiore agli 8 metri;
- RAVVISATA** altresì, la necessità di prescrivere limiti alla circolazione di veicoli non adibiti al trasporto di persone aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate nel tratto di strada che collega le località "Cala Reale" e "Cala d'Oliva" e alle 6,5 tonnellate nel tratto di strada che collega le località "Cala Reale" e "Fornelli";
- ACCERTATO** che il tracciato stradale di cui si tratta consente la libera circolazione dei trenini turistici di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55;
- CONSIDERATO** che la nuova regolamentazione della circolazione sarà resa nota agli utenti della strada mediante installazione della regolamentare segnaletica stradale, in conformità a quanto previsto dal Titolo II° del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
- VISTO** il nulla osta del Servizio territoriale demanio e patrimonio di Sassari, Direzione generale enti locali e finanze, Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, già acquisito in data 19 marzo 2010;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

ORDINANZA N. 2
DEL 7 MAGGIO 2010

ORDINA

- ART. 1 Per i motivi indicati in premessa e con decorrenza dal giorno di installazione della prescritta segnaletica stradale, nelle strade dell'Isola dell'Asinara, in Comune di Porto Torres, è vietata la circolazione ai veicoli ed ai complessi di veicoli secondo le prescrizioni indicate negli articoli successivi.
- ART. 2 E' vietata la circolazione di veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore agli 8 metri su tutto il tracciato stradale dell'Isola.
- ART. 3 E' vietata la circolazione di veicoli o complessi di veicoli non adibiti al trasporto di persone aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, sul tratto di strada che collega le località "Cala Reale" e "Cala d'Oliva".
- ART. 4 E' vietata la circolazione di veicoli o complessi di veicoli non adibiti al trasporto di persone aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 6,5 tonnellate, sul tratto di strada che collega le località "Cala Reale" e "Fornelli".
- ART. 5 E' vietata la circolazione di veicoli trainanti roulotte o rimorchi su tutto il tracciato stradale dell'Isola.
- ART. 6 I trenini turistici di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55 sono esclusi dalle predette limitazioni.
- ART. 7 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 8, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) l'Agenzia Conservatoria delle Coste, può accordare, per gravi esigenze ed indifferibili o accertate necessità, permessi in deroga subordinati a speciali condizioni e cautele.
- ART. 8 E' ammessa altresì, in deroga alla presente ordinanza, la circolazione dei veicoli adibiti a pubblico servizio, per interventi urgenti e di emergenza ovvero che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine occorrenti, nonché ai veicoli delle Forze di Polizia, delle Protezione Civile e delle Polizie Locali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

ORDINANZA N. 2
DEL 7 MAGGIO 2010

- ART. 9 L'installazione della prescritta segnaletica stradale sarà eseguita a cura della Agenzia Conservatoria delle Coste.
- ART. 10 La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Porto Torres e comunicata alle Forze di Polizia.
- ART. 11 L'ordinanza n. 1 del 23 marzo 2010 è revocata.
- ART. 12 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

1. Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92.
2. A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n° 241, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge direttamente al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, con sede in Cagliari.

Cagliari, 7 maggio 2010

Il Direttore Esecutivo
Alessio Satta